

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. LEO Giuseppina - Consigliere -
Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso OMISSIS/2014 proposto da:
EREDI DEL PAZIENTE

- ricorrenti -

CONTRO

ASSESSORATO ALLA SANITÀ REGIONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

- controricorrenti -

avverso la sentenza 1736/2013 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/10/2013 R.G.N. OMISSIS/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l'Avvocato OMISSIS per delega verbale Avvocato OMISSIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso inammissibilità in sub. per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 29.10.2001 un PAZIENTE agiva nei confronti della A.U.S.L. per ottenere il ricovero in forma Indiretta, ai sensi delle L.R. n. 66 del 1977 - L.R. n. 20 del 1986 - L.R. n. 202 del 1979 e L.R. n. 3 del 1991, presso CENTRO DI ONCOLOGIA (omissis) e per il rimborso delle spese ivi sostenute per cure medico chirurgiche, nell'importo di Euro 47.255.171 oltre alle spese per il viaggio e l'accompagnatore.

Il PAZIENTE decedeva in corso di causa.

Sentenza, Cassazione civile, Pres. Napolitano – Rel. Spena, n. 8886 del 4 maggio 2016

Il Tribunale di Messina, autorizzata la estensione del contraddittorio nei confronti dell'assessorato alla sanità della Regione Sicilia, accoglieva la domanda con sentenza del 14.1.2009 (nr. 23/2009) in favore degli eredi del PAZIENTE.

Con ricorso dell'8.4.2009 proponeva appello l'ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE SICILIA chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda nei suoi confronti;

nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava la esistenza dei presupposti del diritto al rimborso.

La Corte d'Appello di Messina con sentenza dell'8.10- 25.10.2013 (nr.1736), in riforma della sentenza di primo grado, respinta la preliminare questione di ultrapetizione, rigettava la domanda originaria del PAZIENTE (DECDEDUTO) ritenendo non fornita la prova della sussistenza dei presupposti di legge per la assistenza indiretta.

La Corte territoriale in particolare riteneva carente la prova della urgenza del ricovero presso un istituto di alta specializzazione, tale da non consentire l'attesa richiesta dalle strutture pubbliche o accreditate.

Evidenziava che Il PAZIENTE già a seguito di un esame radiografico del 27 maggio 1997 era a conoscenza della presenza di opacità di origine sospetta in sede apicale destra e si era rivolto per accertamenti diagnostici In data 23 giugno 1997 direttamente all'Istituto Europeo di Milano senza preliminarmente attivarsi per reperire una struttura pubblica o accreditata per l'intervento chirurgico, che era stato effettuato dopo circa dieci giorni dagli accertamenti.

Ricorrono per la Cassazione della sentenza gli EREDI, articolando due motivi.

Resistono con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale - subentrata alla ex AUSL nel corso del giudizio di appello - e l'assessorato Regionale alla Sanità della Regione.

La Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve esaminarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente assessorato regionale alla sanità e dalla ASP sotto il profilo della sua tardività.

Nella fattispecie il termine di Impugnazione della sentenza scadeva in data 27.11.2014, termine così posticipato rispetto alla scadenza annuale ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 in quanto cadente nella giornata di sabato (25.11.2014).

La eccezione è fondata.

La notifica del ricorso è stata effettuata **a mezzo posta elettronica certificata.**

Ai termini del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3:

"3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 2".

Sentenza, Cassazione civile, Pres. Napoletano – Rel. Spena, n. 8886 del 4 maggio 2016

La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle **ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014** nei confronti dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Sicilia ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014 nei confronti della ASP (OMISSIS), come risulta dalle rispettive ricevute di accettazione.

Ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche):

"La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile *ratione temporis* - dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).

Sicchè la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies e art. 147 c.p.c. si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.

La norma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale;

essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16 quater.

Le spese si compensano per la assoluta novità della questione trattata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi L. n. 228 del 2012, art. 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la Impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*